

ALLEGATO A)

CONVENZIONE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E LA STRUTTURA RICEDENTE PER FORNITURA DIETRO PAGAMENTO DI CORRISPETTIVO DI ESAMI E PRESTAZIONI SANITARIE DI MEDICINA DI LABORATORIO.

### PREMESSO

- che la Legge 449/97 art.43, comma 3, prevede la possibilità per le Aziende Sanitarie di stipulare convenzioni anche con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi a quelli ordinari;
- che la Legge 448/01, art. 29, comma 2, conferma, ampliandola, la possibilità' per le pubbliche amministrazioni di ricorrere a forme di autofinanziamento tramite la cessione di servizi;
- che la Struttura ha chiesto a questa Azienda Usl Toscana Centro di poter acquistare, dietro pagamento di corrispettivo, esami e prestazioni sanitarie di Medicina di Laboratorio per pazienti afferenti alla Casa di Cura sia in regime ordinario che Day Hospital.
- che l'Azienda Usl Toscana Centro ha valutato e deciso di accogliere la richiesta e pertanto

### TUTTO CIO' PREMESSO

### TRA

Azienda USL Toscana Centro, con sede in Firenze, piazza Santa Maria Nuova 1, P.IVA 06593810481, nella persona della Dr.ssa Maria Antonietta Ciardetti nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, non in proprio ma in qualità di Direttore SOC Approvvigionamento Prestazioni, domiciliata per la carica presso la stessa sede della Asl Toscana Centro, delegata con Delibera del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

## E

La Struttura di seguito denominata “Casa di Cura” codice fiscale/ partita iva n. \_\_\_\_\_ con sede legale \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, nella persona del Legale Rappresentante, \_\_\_\_\_, nato \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la Casa di Cura,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

### **Art. 1 – Oggetto**

La Struttura con il presente contratto si avvale dell’Azienda USL Toscana Centro per l’esecuzione di esami e prestazioni sanitarie di Medicina di Laboratorio di routine ed in urgenza a favore di pazienti afferenti alla Casa di Cura medesima sia in regime ordinario che in Day Hospital.

L’Azienda USL Toscana Centro si impegna, attraverso il proprio personale dipendente operante presso il Dipartimento Medicina di Laboratorio - SOS Patologia Clinica \_\_\_\_\_ ad effettuare esami e prestazioni sanitarie richieste dalla struttura, Allegato 1), agli atti della struttura proponente, come da Nomenclatore Tariffario Regionale di cui alla Deliberazione GRT Delibera n° 1530 del 19-12-2024 e ss.mm.ii.

La Struttura si impegna a garantire il pieno rispetto ed applicazione della normativa in materia di autorizzazione e accreditamento di cui all’art- 8 quinquies (e seguenti del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e ss.mm.ii).

### **Art. 2- Attrezzature, Tecnologie e Locali.**

L’Azienda USL Toscana assicura che le prestazioni oggetto del presente atto di cui all’ Allegato 1),agli atti della struttura proponente, verranno eseguite presso le proprie strutture o da strutture ad esse correlate nella rete dei servizi regionali, da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l’uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiale di consumo e nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 7 in materia di dati personali.

Sarà a carico dell’Azienda Toscana Centro la fornitura di provette per prelievo e/o dispositivi necessari per l’esecuzione delle prestazioni indicate nell’ elenco

agli atti della struttura proponente.

L'Azienda USL Toscana Centro garantirà l'esecuzione degli esami e delle prestazioni sanitarie di patologia clinica e microbiologia aventi carattere d'urgenza nell'arco delle 24 ore; per i restanti casi nei medesimi tempi previsti per i cittadini ricoverati nel Presidio Ospedaliero.

### **Art. 3 - Modalità di Espletamento delle prestazioni**

Per le prestazioni sanitarie di cui all'Allegato 1), agli atti della struttura proponente la Struttura concorderà con la Direzione SOS Patologia Clinica \_\_\_\_\_ - le modalità di effettuazione.

Il personale della SOS Patologia Clinica P.O. \_\_\_\_\_ effettuerà le prestazioni sanitarie richieste, \_\_\_\_\_.

La Struttura si assume l'obbligo della consegna dei campioni e del ritiro dei referti:

- il ritiro dei referti preliminari, predisposti su carta intestata dell'Azienda UsI Toscana Centro, avverrà tramite modalità posta elettronica e/o tramite ritiro - referti cartacei - a cura di un referente della Casa di Cura del cui nominativo dovrà esserne data comunicazione all'Azienda UsI Toscana Centro.

La collaborazione oggetto della presente convenzione non dovrà compromettere il buon andamento dell'attività dei servizi presso cui opera il personale dipendente dell'Azienda USL Toscana Centro o direttamente dal paziente.

### **Art. 4 - Corrispettivo, modalità e termini di pagamento**

La struttura operativa coinvolta predisporrà, trimestralmente, un riepilogo delle prestazioni rese a favore della Struttura, che dovrà essere inviato SOC Contabilità Generale per la relativa fatturazione.

Inoltre tale riepilogo comprensivo dei nominativi dei pazienti dovrà essere inviato alla SOC Sistemi Informativi e Analisi Statistiche per la rendicontazione dei flussi.

L'Azienda UsI, sulle prestazioni sanitarie richieste dalla Casa di Cura, Allegato 1), agli atti della struttura proponente, applicherà le tariffe previste dal Nomenclatore Tariffario Regionale, di cui alla Deliberazione GRT n. 1530 del 19-12-2024 e ss.mm.ii, salvo conguaglio semestrale per quelle prestazioni

sanitarie che risultassero non redditive, a seguito verifica da parte della SOC Contabilità Analitica e del Responsabile Gestionale della convenzione di cui al successivo art. 12.

Per le prestazioni eseguite in carattere di urgenza, verrà applicata una tariffa con una maggiorazione del 50% rispetto alla relativa tariffa del nomenclatore.

Per la fornitura dei contenitori utilizzati per l'invio dei campioni e forniti dall'Azienda, la Struttura si impegna a corrispondere il relativo costo di acquisto, che sarà comunicato dal Servizio Farmaceutico aziendale.

Le parti concordano che nel caso in cui sopravvengano modifiche al Nomenclatore Tariffario decise dalla Regione Toscana, queste saranno recepite dalle parti, sulla base di una semplice comunicazione scritta da parte dell'Azienda USL Toscana Centro alla Casa di Cura, ed applicate con decorrenza dal mese successivo a quello di avvenuta comunicazione.

La fattura sarà inoltrata la Struttura con cadenza trimestrale, corredata dai riepiloghi mensili.

Il corrispettivo dovrà essere versato all'Azienda UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO codice fiscale partita Iva 06593810481 tramite bonifico bancario CODICE IBAN Conto Corrente Bancario n. 000000009615 Banco BPM SPA e Tesorerie ABI 05034 CAB 02801 IBAN IT04S0503402801000000009615, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di presentazione della fattura.

#### **Art. 5 - Assicurazione**

La Struttura provvederà ad assicurare se stessa per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi in itinere durante l'erogazione degli esami/prestazioni sanitarie offerte e che ricadano sotto la sua responsabilità.

#### **Art. 6- Verifiche**

L'Azienda USL Toscana Centro nella figura del Responsabile gestionale della presente convenzione di cui al successivo art.12 si riserva di effettuare delle verifiche semestrali sui costi di produzione sostenuti per ogni singola prestazione

sanitaria richiesta in convenzione e di apportare idonei correttivi per i dovuti aggiustamenti, che saranno comunicati alla Struttura tempestivamente.

Nel caso in cui si verificano delle situazioni di non economicità, l'Azienda potrà recedere dalla presente convenzione con preavviso scritto di 60 giorni.

La Struttura potrà a sua volta recedere dalla convenzione con analogo preavviso. L'Azienda si riserva altresì di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze organizzative delle strutture operative interessate.

## **Art. 7 - Disposizioni sul Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg.UE n. 2016/679, "GDPR", nonché D.lgs. 101/2018, c.d. "Codice Privacy") ed in relazione alle operazioni svolte in esecuzione delle attività concordate tra le Parti, il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui alla presente Convenzione, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità, ai sensi dell'art.5, paragrafo 1, del GDPR.

2. A tal fine, la Casa di Cura quale Titolare del trattamento dei dati nomina l'Azienda USL Toscana Centro Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3 del Regolamento UE 2016/679, come da atto di nomina di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della d

3. L'Azienda USL Toscana Centro, in quanto Responsabile del trattamento dei dati, fornisce garanzie sufficienti, in termini di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, per attuare misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti normativi sanciti dal GDPR, dal Codice Privacy e da qualsiasi altra norma connessa, inerente al trattamento dei dati personali, comprese le misure di sicurezza del trattamento, atte a garantire la riservatezza e la protezione dei diritti degli interessati.

## **Art. 8 – Durata, rinnovo e proroga della convenzione**

### **8.1 Decorrenza**

La presente convenzione produce effetti dalla data di apposizione dell'ultima firma (temporalmente apposta) in formato digitale.

## **8.2 Durata-Rinnovo**

La presente convenzione ha validità biennale con decorrenza dalla data di apposizione dell'ultima firma (temporalmente apposta) in formato digitale.

Alla scadenza del biennio, la convenzione potrà essere rinnovata per ulteriori 24 mesi, previa richiesta scritta dalla Casa di Cura (da inviare a mezzo PEC) e successiva accettazione del Direttore del Dipartimento di Medicina di Laboratorio, qualora non sia intervenuta disdetta di una delle Parti prima della scadenza naturale della convenzione.

## **8.3 Proroga**

E' consentita all'Azienda la possibilità di richiedere, con un preavviso di almeno 30 giorni, una proroga tecnica per un massimo di tre mesi, qualora si rendesse necessaria.

## **Art. 9 – Risoluzione, recesso e modifica della convenzione**

### **9.1 Risoluzione**

La Casa di Cura in caso di negligenze, inadempienze e/o ritardi relativi agli obblighi assunti con la presente convenzione, ha la facoltà di costituire in mora l'Azienda USL Toscana Centro, con atto scritto inviato tempestivamente a mezzo PEC e di assegnare un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per porre fine all'inadempimento e/o al ritardo.

In ogni caso la presente convenzione si intenderà risolta di diritto nei seguenti casi:

- a) in caso di mancato o inesatto adempimento degli obblighi di cui all'art. 3 del presente contratto;
- b) in caso di subappalto o cessione del presente contratto;
- c) in caso di mancata e/o errata custodia e/o conservazione dei campioni biologici consegnati da parte della Casa di Cura;

In caso di risoluzione della convenzione da parte della Casa di Cura dovuta al verificarsi di una delle sopra elencate condizioni, l'Azienda USL Toscana Centro avrà diritto unicamente al pagamento del corrispettivo delle prestazioni

effettivamente eseguite sino al giorno della risoluzione.

## **9.2 Recesso**

È fatta salva la possibilità per le Parti di recedere dalla presente convenzione prima della scadenza naturale, mediante comunicazione scritta da inviarsi con comunicazione PEC con almeno 30 giorni di preavviso.

## **9.3 Modifica**

Qualunque modifica del presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto. Le modifiche devono essere accettate e concordate da entrambe le parti. Eventuali norme di dettaglio e di precisazione operativa dei principi e criteri contenuti nella presente convenzione, nonché prestazioni aggiuntive e relativi costi (definiti sulla base della normativa vigente), sono oggetto di formale scambio di corrispondenza, direttamente tra il Direttore S.O.C. Patologia Clinica e Immunoallergologia Firenze e la Casa di Cura.

Non possono essere considerate norme di dettaglio ed esecutive quelle che comportano sostanziale variazione degli impegni economici assunti dalle parti con la sottoscrizione del presente atto.

## **9.4 Clausola risolutiva espressa**

La presente convenzione decade di diritto nei seguenti casi:

- accertato caso di incompatibilità addebitabile a responsabilità della struttura;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la pubblica amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

## **Art.10 - Incompatibilità e divieto di Pantouflage**

La Casa di Cura si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all'osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002 e prende atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 7 della Legge 30.12.1991 n. 412, così come richiamato dall'art. 8, comma 9, del D.Lgs 502/92 e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 5

della Legge 23.12.96 n. 662:

- a) l'attività libero professionale dei medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale non è consentita nell'ambito delle proprie strutture, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
- b) il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale, è incompatibile con l'esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso.

È fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Casa di Cura.

#### **Art.11 - Codice di Comportamento - normativa sull' Anticorruzione e Whistleblowing**

La Casa di Cura è tenuta a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nella Struttura, i principi contenuti nel Codice di Comportamento adottato con deliberazione n. 91 del 30/01/2024 e pubblicato sul sito aziendale alla voce "amministrazione-trasparente- disposizioni generali - atti generali".

La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento, pubblicato sul sito istituzionale [www.uslcentro.toscana.it](http://www.uslcentro.toscana.it), comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile.

Le parti si impegnano al rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza Legge 190/12 e ss.mm. ii. e della normativa in materia di whistleblowing di cui al D.LGS n 24 del 10-03-2024.

Nel sito web dell'Azienda sono reperibili le istruzioni e la modulistica per rendere le segnalazioni di illeciti (Whistleblowing): USL Toscana Centro:

Amministrazione trasparente

- Whistleblowing - Procedura di segnalazione illeciti e modulistica.

## **Art. 12 – Responsabili della convenzione – Comunicazioni**

Sono individuati come referenti della presente convenzione:

per l'Azienda Usl Toscana Centro:

- la parte Sanitaria: Direttore \_\_\_\_\_,

- la parte amministrativa: Direttore SOC Approvvigionamento prestazioni,  
Dr.ssa Maria Antonietta Ciardetti

per la Struttura :

- la parte Sanitaria: \_\_\_\_\_ a cui dovranno essere inviati tutti i  
rapporti e i dossier relativi alla convenzione.

- parte amministrativa: \_\_\_\_\_ a cui dovranno essere inviate le  
fatture e la documentazione contabile.

Ogni comunicazione ufficiale inerente alla presente convenzione avrà efficacia  
unicamente

se effettuata via posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi PEC:

b) per la Struttura :

per Azienda USL Toscana Centro:

[dipartimento.medicina.laboratorio@uslcentro.toscana.it](mailto:dipartimento.medicina.laboratorio@uslcentro.toscana.it);

[manifestazioniterzosettore.uslcentro@postacert.toscana.it](mailto:manifestazioniterzosettore.uslcentro@postacert.toscana.it)

## **Art. 13 - Rinvio alle norme del Codice Civile**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rimanda  
alle disposizioni del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia, in particolare  
alla normativa sull'anticorruzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione è stata  
predisposta appositamente ed esclusivamente per formalizzare l'intesa di cui  
sopra e che la stessa è il risultato di trattative svoltesi con il concorso paritario di

tutte le Parti, ragione per cui all'accordo medesimo non è applicabile il disposto degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ.

#### **Art.14 – Imposta di bollo**

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo.

La spesa è a carico della Struttura.

L'atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR 131 del 26.4.86 ed il relativo onere farà carico alla parte interessata.

#### **Art. 15 - Foro competente**

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente convenzione, alla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Firenze

Per la Struttura nella persona del Legale Rappresentante  <i>(firmato digitalmente)</i>	Per l'Azienda USL Toscana Centro Il Direttore SOC Approvvigionamento Prestazioni Dr.ssa Maria Antonietta Ciardetti  <i>(firmato digitalmente)</i>
--	---